



Egr. Sig. Sindaco

Egr. Sig. Presidente del Consiglio

Insigni Consiglieri comunali tutti

MOZIONE

(ex art. 63 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Chieti)

Ogg.: REGISTRO AMMINISTRATIVO PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITA'

Su presentazione della sottoscritta Serena Pompilio, nella sua qualità di consigliere capogruppo di Azione Politica, il Consiglio comunale

premessò

1. che il concetto di bigenitorialità è stato introdotto dalla Legge 54 del 2006 e succ. mod. ed integr. al fine di favorire la costante relazione del minore con entrambi i genitori;
2. che l'istituzione del registro *de quo* dà applicazione al principio che garantisce il diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti entrambi i genitori (sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio che successivamente alla conclusione degli stessi) per fruire dell'apporto genitoriale nelle decisioni della vita quotidiana relative alla sua salute, educazione e istruzione;
3. che l'istituzione del registro consentirebbe ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del loro figlio residente nel Comune di Chieti;

4. che in questo modo le Istituzioni che si occupano del minore potranno conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio;
5. che con l'iscrizione del minore nel registro in parola, tutte le comunicazioni che dovessero essere destinate allo stesso minore per fini amministrativi o da parte di soggetti che interagiscono con lo stesso, sarebbero inviate alla residenza di entrambi i genitori;
6. che detto registro garantirebbe la doppia funzione di diritto/dovere alla bigenitorialità intesa come il diritto del figlio a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori ed il diritto dei genitori a svolgere in pieno il proprio ruolo educativo e partecipativo;
7. che diversi Comuni, a livello nazionale, si sono già da tempo adeguati alla normativa in vigore;
8. che nel 2013 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per non aver predisposto un sistema giuridico ed amministrativo adeguato a tutelare i diritti inviolabili del genitore e del minore;

visti

- L.54/2006 (affido condiviso);
- l'art. 8 L.241/1990;
- D.lgs 196 del 30/06/2003

considerato

- A che con l'incrementarsi delle separazioni di coppie sposate, di fatto o conviventi le conseguenze non di rado si ripercuotono sui minori nati dalle predette tipologie di unioni;
- B che, nei casi in cui i rapporti tra genitori sono caratterizzati da conflittualità, la pubblica amministrazione e le istituzioni tutte hanno il dovere di porre in essere quegli accorgimenti consentiti per legge finalizzati ad eliminare tale situazione dannosa per i figli minori;
- C che i figli di genitori separati devono avere la possibilità di avere il doppio domicilio per quanto attiene le comunicazioni degli atti di cui sopra, con valenza solo amministrativa escludendo invece quella civile e quella penale che seguono altre normative, così da far doverosamente contribuire la pubblica amministrazione al raggiungimento dell'obiettivo di evitare che il genitore al quale il figlio non è stato affidato resti escluso dalla vita del minore;

D che esistono molti casi di sentenze che, pur sancendo affidamenti condivisi, di fatto con la collocazione presso uno dei genitori si sono rilevati affidamenti esclusivi a discapito di uno di essi;

tanto premesso

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

ad istituire il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità nonché il regolamento per l'istituzione, la tenuta e la gestione del medesimo adottando tutti gli atti amministrativi conseguenziali per l'organizzazione dello stesso e, nello specifico, predisporre la relativa modulistica da utilizzare, definire gli uffici competenti alla sua gestione, dare massima informazione alle altre istituzioni pubbliche dell'esistenza del Registro e dell'opportunità di effettuare le proprie comunicazioni a entrambi i domicili del minore e della facoltà da parte dei genitori, o di di uno di essi, di poter iscrivere il proprio figlio al registro *de quo* presentando domanda agli sportelli previsti così da favorire il diritto in tutela.

Con osservanza.

Chieti, lì 23.02.2021

Avv. Serena Pompilio

(Azione Politica)

• |
• |
• |